



G.E.V.

CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE BOLOGNA

Villa Tamba: Via Selva di Pescarola, 26 BO - Tel. e Fax 051/63.47.464

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Prontuario Sanzioni su Regolamenti e Ordinanze Sindacali

Organo competente a ricevere il verbale: SINDACO

L'importo delle sanzioni in Euro, deve riportare sempre due decimali (anche se pari a zero), a destra della virgola. es.: "1215,00"						
Nella conversione degli importi in lire il troncamento dei decimali è effettuato sul minimo e il massimo. La misura ridotta li conserva, se presenti.						
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO						
Atto n. 45 del 10.07.2001						
<i>Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento di soggetti non-vedenti</i>						
Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico. A titolo esemplificativo possono definirsi aree di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.						
Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica.						
Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto dell'art. 3 e cioè alla totale asportazione delle deiezioni solide e a fare uso, per la asportazione delle deiezioni solide, di idonei raccoglitori di materiale plastico impermeabile, oltre ad avere al seguito una adeguata quantità di contenitori.						
Per le violazioni amministrative previste dal presente regolamento, il proprietario del cane è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà.						
Relativamente al territorio ricadente entro il perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (compreso il pre-parco), il presente Regolamento conserva la sua validità per ogni aspetto che non risulti in contrasto con la normativa sovracomunale riferita al Parco stesso, nonché per le fattispecie non contemplate in essa.						
Il presente regolamento si applica anche alle Aree di Riequilibrio Ecologico, fatta salva l'applicazione di ulteriori specifici provvedimenti normativi.						
Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Oblazione €	Min €	Max €	Note
Inosservanza all'obbligo della totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con immediata immissione nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	Art. 3 comma A/1	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Inosservanza all'obbligo di fare uso, per la asportazione delle deiezioni solide, di idonei raccoglitori di materiale plastico impermeabile	Art. 3 comma A/2	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Inosservanza all'obbligo ad avere al seguito adeguata quantità di contenitori idonei alla raccolta delle deiezioni per ogni cane al seguito. <i>L'"idonea quantità" è da commisurarsi in base al tempo di permanenza sulle aree pubbliche. Il precedente impiego, anche a distanza di tempo breve, di contenitori idonei, non esclude la responsabilità dell'accompagnatore che non adempia agli obblighi previsti.</i>	Art. 3 comma A/3	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Inosservanza all'obbligo di: Tenere i cani al guinzaglio , anche se di piccola taglia. Munire il cane di idonea museruola , oltre all'obbligo del guinzaglio, tale da impedire loro di mordere, nei luoghi in cui vi sia grande affollamento , come ad esempio in occasioni di fiere, sagre, feste, raduni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, rappresentazioni, esposizioni, manifestazioni pubbliche culturali, politiche, sportive, religiose ecc. <i>Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per le guardie di greggi e mandrie e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e dei corpi di polizia se ed in quanto utilizzati per servizio.</i>	Art. 4 comma 1/A	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	

**MODALITA' DI RACCOLTA, STOCCAGGIO ED INVIO AL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN CARTONE
PRODOTTI DA ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI ED INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI**

Ordinanza n. 268/2002 – Prot. 32747

	Art. violato	Art. sanzionatorio	OBLAZI ONE	MINIMA	MASSIMA
Mancata ottemperanza delle modalità di conferimento come previsto dalla Ordinanza 268/2002	Ordinanza N. 268/2002	Art. 7bis C1bis D.Lgs 267/2000	€ 50,00	€ 25,00	€ 500,00

Principali prescrizioni previste dalla ordinanza

Le utenze comprese nelle categorie degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, situati nelle strade elencate nell'allegato 1, che producono tra i loro rifiuti imballaggi di cartone, sono tenuti al conferimento differenziato di tali materiali come segue:

I residui in cartone o cartone ondulato dovranno essere collocati esclusivamente dalle ore 18 di ogni martedì e venerdì della settimana sul fronte della strada, vicino ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, con le seguenti modalità:

disporre i cartoni in oggetto in modo ordinato, debitamente piegati in modo da occupare il minor spazio possibile, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

I cartoni non devono essere appoggiati ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti

I cartoni non devono contenere legacci in metallo, carta unta, plastica o polistirolo ed altri rifiuti o materiali che possano pregiudicare il riciclaggio

Le utenze industriali ed artigianali della zona Cicogna e Caselle, situate nelle strade elencate nell'allegato 2 che producono tra i loro rifiuti imballaggi di cartone, sono tenuti al conferimento differenziato di tali materiali come segue:

I residui in cartone o cartone ondulato dovranno essere collocati ogni venerdì pomeriggio della settimana sul fronte della strada, vicino ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, con le seguenti modalità:

disporre i cartoni in oggetto in modo ordinato, debitamente piegati in modo da occupare il minor spazio possibile, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

I cartoni non devono essere appoggiati ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti

I cartoni non devono contenere legacci in metallo, carta unta, plastica o polistirolo ed altri rifiuti o materiali che possano pregiudicare il riciclaggio.

Allegato 1

via Emilia	Tratto compreso tra via Casanova e via Poggi
via Minarini	
via Casanova	Tra via Emilia e via Repubblica
via Bonavia	
via Repubblica	
via Rimembranze	
via Rodriguez	
via San Lazzaro	
via Firenze	
via Roma	
via Jussi	
via Milano	
via Modena	
via Venezia	
via Reggio Emilia	
via Bellaria	
via Scornetta	
via Torreggiani	
via Il Giugno	
via Mezzini	
via Costituzione	
via Marzabotto	
via Risorgimento	
via Fosse Ardeatine	
via Piave	
via Kennedy	
via Pasubio	
via Orlandi	
via Di Vittorio	
via Giovanni XXIII	
via Poggi	
via Calindri	
via Donini	

Allegato 2

utenze industriali ed artigianali della zona Cicogna e Caselle

via Aldo Moro	
via Della Tecnica	
via Della Fisica	
via Remigia	
via Emilia	da Borsari Casa al cimitero.
via Dell'industria	
via Del Lavoro	
via Fonde'	
via Ca' Ricchi	
via Dell'artigiano	
via Caselle	dal Bowling al passaggio a livello.
via Vittoria	
via Speranza	
via Commenda	
via Cicogna	

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE

Atto n. 12/2002

1. Il presente Regolamento detta norme a tutela dei seguenti elementi del patrimonio naturale del territorio comunale (anche se di origine artificiale):

- alberi (singoli o aggregati, ivi compresi i tutori vivi dei filari di piantate viticole);
- aree verdi, parchi e giardini pubblici;
- ambiti fluviali;
- corpi idrici minori (specchi d'acqua, maceri, canali, fossi, scoli ecc.).

2. Sono esclusi dalla presente normativa:

- gli interventi sulla vegetazione che possono considerarsi come coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, come ad esempio su alberi da frutto o da legno in coltivazione intensiva o specializzata;
- gli interventi sulla vegetazione disciplinati dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, emanate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
- le attività vivaistiche e di gestione di orti botanici.

1. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

Verde: area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o giardino o comunque rivestita, attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa, che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle seguenti funzioni:

- tutela igienico-ambientale;
- valorizzazione estetico-paesaggistica;
- naturalistica;
- ricreativa;
- di protezione idrogeologica.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga, sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m 1 dal terreno.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del "diametro" di esso.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto o con il ramo di ordine superiore.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio la misura, moltiplicata per 4, della circonferenza del tronco, rilevata a m. 1 da terra.

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Esemplari arborei tutelati: alberi dotati di una delle seguenti caratteristiche:

- alberi con fusto di diametro superiore a cm 20 (pari a cm 63 di circonferenza);
- alberi policormici, qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 10 e la sommatoria dei diametri dei fusti sia superiore a cm. 20;
- esemplari appartenenti alla specie *Taxus baccata* (tasso), anche se sprovvisti dei requisiti dimensionali tali da farli considerare come dotati di habitus arboreo;
- esemplari arborei spontanei, protetti dalla L.R. 2/1977 e dalla L.R. 11/1988;
- alberi messi a dimora in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art. 8, pur se privi delle caratteristiche dimensionali sopra elencate.

Avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su una area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale.

Autorizzazione all'intervento: atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a predeterminate tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall'avente titolo alla richiesta; gli interventi autorizzati risultano comunque di norma vincolati a predeterminate modalità esecutive: richiesta, istruttoria, accesso al procedimento, rilascio, termini e validità dell'autorizzazione all'intervento sono soggetti alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle sul bollo.

Comunicazione scritta: comunicazione, in carta libera, con cui l'avente titolo pone l'Amministrazione Comunale in condizione di conoscere la natura, l'entità, le eventuali modalità e l'oggetto materiale di un intervento, appartenente ad una predeterminata tipologia, che è intenzionato a compiere; è facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le verifiche finalizzate a valutare la veridicità del contenuto della comunicazione e la conformità dell'intervento alle prescrizioni regolamentari; l'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 20 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune, nei casi in cui l'Amministrazione Comunale (in regime di silenzio-assenso) non abbia espresso divieti, imposto modalità esecutive specifiche o richiesto chiarimenti in merito; qualora l'Amministrazione Comunale abbia richiesto chiarimenti, il suddetto termine di 20 giorni riprende a partire dalla data del timbro di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune della documentazione, prodotta dall'avente titolo, ad essi relativa.

ESEMPLARI ARBOREI OGGETTO DI TUTELA

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Oblazione €	Min €	Max €	Note
Intervento cesorio eseguito su un esemplare di latifolia con modalità tecniche difformi da quanto previsto dall'art. 4 del regolamento, punti A2, A3, A4. Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 4 c. A/2-3-4	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	(1)
Come sopra ma su un esemplare appartenente al genere <i>Platanus</i> . Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 4 c. A/2-3-4	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	(1)
Potatura "a sgamollo" su esemplare di pioppo cipressino senza il rilascio del ramo recante l'apice vegetativo. Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 4 c. A/2	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Intervento cesorio su esemplare di latifolia caducifolia eseguita in periodi diversi da quelli stabiliti (15.10-15.3) anche se effettuato con modalità tecniche considerate corrette dal Regolamento ed in presenza di autorizzazione specifica (nella quale non sia prevista l'esenzione da tale vincolo cronologico). Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 4 c. A/5	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	

Intervento cesorio su esemplare di latifoglia sempreverde eseguita in periodi diversi da quelli stabiliti (15.6-15.8) anche se effettuato con modalità tecniche considerate corrette dal Regolamento ed in presenza di autorizzazione specifica (nella quale non sia prevista l'esenzione da tale vincolo cronologico). Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 4 c. A/6	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Interventi cesori vietati o non autorizzati, su esemplare di conifera , con modalità difformi da quanto previsto all'art. 4 comma B. Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 4 c. B/2-3-4-5	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	(2)
Interventi cesori vietati o eseguiti, (taglio della cima) in assenza di preventiva autorizzazione comunale in deroga, su esemplari di conifere. Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 4 c. B/6	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	(3)
Intervento effettuato senza preventiva comunicazione scritta, ove obbligatoria , oppure effettuato prima che sia decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione senza che l'Amministrazione Comunale abbia esplicitamente svincolato l'avente titolo da tale attesa. Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 5	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	(4)
Interventi che comportano il taglio, la distruzione, l'eliminazione, il danneggiamento, l'alterazione strutturale, nonché qualsiasi intervento atto a compromettere la vita, l'integrità e la funzione degli esemplari arborei tutelati, così come definiti all'art. 3, nonché degli esemplari facenti parte di filari di piantate destinati, anche in passato, a svolgere la funzione di tutori vivi della vite, effettuati in assenza di specifica autorizzazione comunale. Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 6 c. 1 e 2	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	(5)
Interventi di pavimentazione con manti impermeabili, scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura, ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i 20 cm, pur se risultante da più interventi successivi. effettuati all'interno dell'area di pertinenza di un esemplare arboreo tutelato esistente, in assenza di specifica autorizzazione all'intervento (secondo le definizioni dell'art. 3 del Regolamento) Si applica per ciascun esemplare arboreo	Art. 6 c. 4	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	(6)
Inottemperanza alla prescrizione dell'impianto di vegetazione sostitutiva di cui all'articolo 8. Si applica per <u>ogni esemplare</u> arboreo sostitutivo prescritto che non sia stato messo a dimora.	Art. 8	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	(7)
Interventi di pavimentazione con manti impermeabili, scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura, ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i 20 cm, pur se risultante da più interventi successivi, effettuati nell'area di pertinenza di alberi di qualsiasi dimensione che manifestino precarie condizioni di stabilità, con immediato o potenziale pericolo di cedimento strutturale. Salvo il caso in cui detti interventi siano successivi o contestuali all'abbattimento, per il quale si dovrà comunque provvedere in ottemperanza alle prescrizioni tecniche e procedurali del Regolamento.	Art. 9 c. 1	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Accensione di fuochi nell'area di pertinenza degli alberi, nonché nell'area di proiezione sul terreno della chioma di alberi ed arbusti di qualsiasi dimensione, anche se disseccati.	Art. 9 c. 2	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Deposito, versamento o immissione (anche da condutture sotterranee) di sostanze dannose o comunque fitotossiche, nonché apporto di calore, nell'area di pertinenza degli alberi.	Art. 9 c. 3	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Affissioni o legature, sulle parti aeree degli esemplari arborei tutelati, che possano in qualsiasi modo danneggiarli.	Art. 9 c. 4	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
NORME A TUTELA DEL VERDE COMUNALE						
Ostacolare e/o <u>disturbare</u> intenzionalmente o consideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree verdi	Art. 12 c. 2/A	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Circolazione o sosta di qualsiasi mezzo a motore su tutte le aree verdi di proprietà dell'Amministrazione Comunale, o in gestione ad essa a qualunque titolo. Con esclusione di quelli in servizio di soccorso o di vigilanza, quelli autorizzati per attività di manutenzione dei beni immobiliari di proprietà comunale, quelli il cui impiego è funzionale all'allestimento delle iniziative autorizzate sulle aree verdi dall'Amministrazione Comunale, nonché quelli in uso a disabili, purché compatibili, per ingombro, peso e dimensioni, con l'integrità della vegetazione, del suolo e dei manufatti presenti nell'area verde.	Art. 12 c. 2/B	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Transito con cavalli o utilizzo e circolazione di qualsiasi mezzo meccanico, anche non a motore , al di fuori di sentieri e percorsi espressamente consentiti al transito di tali mezzi; tale divieto è da intendersi esteso anche a sentieri e percorsi a fondo naturale nei casi in cui il terreno si presenti bagnato o fangoso.	Art. 12 c. 2/C	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Uso o manovra di modelli di mezzi a motore telecomandati, ivi compresi gli aerei, anche se l'operatore ai comandi è appostato al di fuori dell'area verde.	Art. 12 c. 2/D	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Volantinaggio non esercitato nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni sia comunali che sovracomunali	Art. 12 c. 2/E	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio o la minaccia in qualsiasi altro modo dell'esistenza e dell'integrità di prati, alberi, siepi, arbusti o parti di essi.	Art. 12 c. 2/F	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	

Raccolta o asportazione di fiori, bulbi, radici, rami, funghi, terriccio, muschi, licheni, parti di organismi vegetali, strato superficiale del terreno, nonché calpestamento delle aiuole delimitate, ove esistenti.	Art. 12 c. 2/G	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Abbandono, cattura, molestia o ferimento intenzionale di animali, nonché sottrazione di uova e nidi.	Art. 12 c. 2/H	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Danneggiamento e/o deturpamento di strutture, infrastrutture o manufatti.	Art. 12 c. 2/I	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Inquinamento di terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.	Art. 12 c. 2/L	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici	Art. 12 c. 2/M	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Violazione all'obbligo di condurre le biciclette solo nelle apposite piste ciclabili o vialetti, tenendo un'andatura a passo d'uomo e comunque non pericolosa per le persone.	Art. 12 c. 5/A	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Violazione all'obbligo di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta	Art. 12 c. 5/B	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Violazione all'obbligo di segnalare tempestivamente, al personale degli Enti competenti in merito, eventuali principi di incendio.	Art. 12 c. 5/C	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Uso temporaneo di un'area verde comunale (non comportante l'occupazione di suolo pubblico), in assenza dell'autorizzazione specifica di cui all'art. 12 commi 8, 9, 10.	Art. 12 c. 8-9-10	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	(8)
SALVAGUARDIA DI AREE VERDI DI PREGIO STORICO ED ARCHITETTONICO, E DI ESEMPLARI ARBOREI DI PARTICOLARE SIGNIFICATIVITÀ						
Ogni singolo intervento soggetto a sanzione, se eseguito nelle aree verdi urbanisticamente individuate come "verde di pregio", e/o per gli alberi eventualmente individuati come dotati di particolare significato (storico, paesaggistico, vegetazionale, naturalistico o monumentale), è soggetto ad ulteriore sanzione di pari importo.	Art. 13	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
AREE DEMANIALI FLUVIALI Si applica nelle aree demaniali dei torrenti Idice, Savena, Zena e loro affluenti.						
Manomettere con movimenti di terra la sagoma dell'alveo	Art. 14 c. 1/A	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Erigere baracche, recinti per cani o altri animali, e manufatti in genere	Art. 14 c. 1/B	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Transitare e/o sostare con mezzi a motore, salvo quelli impiegati per la manutenzione e controllo dell'area	Art. 14 c. 1/C	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione, in qualsiasi forma si presenti	Art. 14 c. 1/D	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Abbandonare rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi natura	Art. 14 c. 1/E	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Accendere fuochi	Art. 14 c. 1/F	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Restringere o interrompere con manomissioni e impedimenti i passaggi lungo fiume	Art. 14 c. 1/G	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Installare recinzioni di qualunque tipo	Art. 14 c. 1/H	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Attingere acqua senza l'autorizzazione dell'ente competente	Art. 14 c. 1/I	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Arrecare disturbo alla fauna	Art. 14 c. 1/L	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Lasciare girovagare cani senza guinzaglio	Art. 14 c. 1/M	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Violazione all'obbligo per i beneficiari di concessioni demaniali di darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, indicando la perimetrazione e la data di scadenza della concessione entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, ovvero entro trenta giorni dall'ottenimento della concessione stessa o del suo rinnovo.	Art. 14 c. 3	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
NORME A TUTELA DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE E SCOLO						
Sopprimere o tombare fossi, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con problemi igienicosanitari certificati dagli organi competenti in materia, o interessati da eventuali nuovi attraversamenti; sono esclusi da tale divieto gli interventi, effettuati da parte di Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti al governo del territorio, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, fatti comunque salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di tali interventi.	Art. 15 c. 1	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Ricorso al diserbo chimico ed all'incendio per l'eliminazione di qualsiasi forma di vegetazione, anche erbacea, insediata sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali e delle aree incolte in genere.	Art. 15 c. 2	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	

Violazione alle prescrizioni che prevedono che i materiali vegetali risultanti dagli interventi di sfalcio, se opportunamente e preventivamente concentrati in aree agricole non alberate ed in luoghi dove sia possibile un efficace ed agevole controllo del fuoco, in giornata non ventosa possono anche essere bruciati, sotto stretta sorveglianza sino a completo spegnimento.	Art. 15 c. 3	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Violazione all'obbligo per i proprietari e conduttori di terreni adiacenti ai fossi, scoli e canali decorrenti lungo strade pubbliche o di uso pubblico, o anche solo con esse intersecati, nonché a qualsiasi fosso, scolo o canale le cui acque defluiscano, direttamente o meno, in uno dei precedenti, di assicurare il regolare deflusso delle acque tramite le operazioni di sfalcio e di manutenzione ordinaria e straordinaria, evitando comunque il ricorso al diserbo chimico o all'incendio; sempre al fine di assicurare il deflusso delle acque, i residui delle operazioni di sfalcio e di manutenzione devono comunque essere rimossi dagli alvei.	Art. 15 c. 4	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Mancata sfalcatura da parte dei proprietari o conduttori frontisti su entrambi i versanti di fossi, scoli e canali lungo le strade comunali e vicinali.	Art. 15 c. 5	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Mancata manutenzione relativa alle tombature di fossi, scoli e canali situate in corrispondenza dei passi carrai da parte dei proprietari o conduttori frontisti.	Art. 15 c. 6	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA IN GENERE						
Tombamento, anche soltanto parziale e manomissione della vegetazione ripariale di maceri e specchi d'acqua, salvo diversa specifica autorizzazione comunale.	Art. 16 c. 1	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Scarico di rifiuti, di liquami o di qualsiasi altra sostanza inquinante nei maceri e negli specchi d'acqua.	Art. 16 c. 2	Art. 7bis C1 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	

NOTA 1

ART. 4

A) Interventi su latifoglie

A2. È consentita, esclusivamente sugli esemplari di pioppo cipressino, la potatura detta "a sgamollo", vale a dire il taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo recante l'apice vegetativo, che deve comunque essere rilasciato.

A3. La potatura detta "a testa di salice", vale a dire l'asportazione dei ricacci con periodicità annuale, è consentita esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio culturale.

A4. Fatto salvo il contenuto dei due punti precedenti, sugli alberi di latifoglie è consentita esclusivamente la potatura detta "a tutta cima con taglio di ritorno", eseguita attenendosi integralmente alle modalità di seguito dettagliate, ed evitando tagli di sezioni con diametro superiore ai 10 cm; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui trae origine, in modo da far sì che non permangano porzioni di branca o di ramo tronche e prive di più giovani vegetazioni apicali; si deve rilasciare l'altro elemento della stessa biforcazione, detto "tiralinfa", che, assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi; dovrà altresì farsi in modo che:

- il diametro del tiralinfa, nella sezione immediatamente distale rispetto alla sua inserzione, risulti di almeno 1/3 rispetto a quello del ramo tagliato;
- il tiralinfa non subisca troncature, oppure, se ritenuto troppo lungo, sia a sua volta accorciato con un ulteriore taglio di ritorno, in corrispondenza dell'inserzione di un rametto di rango inferiore;
- l'inclinazione della superficie di taglio sia allineata con l'orientamento del tiralinfa;
- il taglio di potatura sia operato 1-3 cm sopra la biforcazione, nel rispetto del collare;
- si faccia sempre in modo che siano evitate snervature, scosciature, scortecciamenti e rotture.

NOTA 2

ART. 4

B) Interventi su conifere

B1. Gli interventi di cui ai successivi punti B2 e B4, così come in essi definiti, se effettuati nei parchi e giardini (definiti e disciplinati al successivo art. 13) che rientrano in superfici individuate dai vigenti strumenti urbanistici come dotate di peculiari caratteristiche di significato storico o architettonico ("verde di pregio"), sono da ritenersi vincolati a preventiva autorizzazione all'intervento; per essi la proprietà o l'avente titolo deve preventivamente presentare all'Amministrazione Comunale specifica e motivata richiesta di autorizzazione, nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 7, salvo il caso in cui tali stessi interventi non siano ricompresi ed esplicitati in più ampie previsioni progettuali regolarmente sottoposte al vaglio dell'Amministrazione Comunale stessa; in ogni caso quest'ultima esprime il proprio assenso o diniego sulla base della valutazione delle motivazioni all'intervento e della sua opportunità.

B2. Sugli esemplari appartenenti ai generi Abies, Cedrus e Picea è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore ai 3 cm, ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.

B3. Sulle cupressacee a portamento fastigiato allevate in forma obbligata è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.

B4. Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei palchi che si distaccano dalla porzione di fusto principale che si sviluppa fino ad un'altezza pari ad un terzo dell'altezza totale dell'esemplare, purché il taglio di essi sia eseguito ad una distanza dal fusto principale compresa tra 1 e 3 cm.

B5. Sugli esemplari di Pinus pinea è consentita l'eliminazione delle branche che si sviluppano fino ad un'altezza pari ad un mezzo dell'altezza totale dell'esemplare.

NOTA 3

ART. 4

B6. Il taglio della cima degli esemplari arborei di conifere, rientrando nella fattispecie di cui al successivo art. 6, è invece da considerarsi intervento eccezionale, da eseguirsi esclusivamente a fronte di preventiva autorizzazione comunale in deroga, che verrà rilasciata solo a fronte di valide motivazioni.

NOTA 4

Art. 5 - Interventi da eseguirsi in seguito a presentazione di comunicazione scritta

1. Per gli interventi da eseguirsi in difformità da quanto previsto al precedente art. 4, l'avente titolo deve preventivamente presentare apposita comunicazione scritta, come definita all'art. 3, salvo i casi in cui modalità esecutive, oggetto e portata dell'intervento integrino una delle fattispecie che comportano il preventivo ottenimento di apposita autorizzazione comunale, ai sensi dei successivi artt. 6 e 7, e salvo i casi in cui l'intervento non risulti esplicitamente vietato, ai sensi del presente Regolamento o di altra fonte normativa.

2. La comunicazione va redatta in carta semplice, sottoscritta dall'avente titolo ed indirizzata al Sindaco, e deve tassativamente contenere le informazioni di seguito elencate:

- generalità dell'avente titolo alla comunicazione;
- indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- genere, specie, numero ed ubicazione degli esemplari vegetali su cui si vuole intervenire;

- (nei casi diversi dall'abbattimento) motivazioni, portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
 - documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire;
3. Nei casi in cui, in sede di verifica in loco, l'individuazione degli alberi non risulti immediata o agevole, è necessario allegare alla comunicazione una semplice rappresentazione planimetrica dell'area verde in cui ciascuno di essi sia indicato con chiarezza.
4. Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale si dovranno anche allegare alla comunicazione scritta, anche al di là di quanto direttamente previsto dal presente Regolamento, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, o elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.
5. In tutti casi è facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare l'opportunità di svincolare esplicitamente l'avente titolo all'attesa dei 20 giorni previsti all'art. 3, in considerazione dell'urgenza necessaria per effettuare l'intervento comunicato, urgenza che può manifestarsi per condizioni di fatto o di diritto, e/o in considerazione della chiarezza e dell'inequivocabilità della comunicazione e della documentazione, soprattutto fotografica, ad essa allegata.
6. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai casi di seguito elencati, l'avente titolo è tenuto a preventiva trasmissione di comunicazione scritta:
- a) abbattimento di interi esemplari arborei tutelati (come da art. 3) completamente disseccati; in questo caso si dovranno allegare alla comunicazione una o più fotografie scattate agli esemplari oggetto dell'intervento ipotizzato; nel caso di comunicazione riguardante specie caducifoglie, tali fotografie dovranno essere state riprese nell'ambito di un arco temporale compreso tra i mesi di maggio e di settembre; rimane comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le verifiche necessarie al fine di determinare eventuali cause non naturali della morte dell'albero ed eventualmente procedere con i provvedimenti sanzionatori previsti per gli interventi vietati, o effettuabili a fronte di apposita autorizzazione, ai sensi del successivo art. 6, nonché prescrivere l'obbligo di sostituzione ai sensi del successivo art. 8;
 - b) abbattimento di esemplari arborei tutelati, o loro potatura con modalità difformi da quanto previsto all'art. 4, che si renda necessario ai fini di difesa fitosanitaria resa obbligatoria da appositi provvedimenti normativi, da citare o allegare alla comunicazione stessa, o che si palesi opportuno a seguito di apposita e specifica comunicazione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - c) abbattimento di interi esemplari arborei tutelati che si renda necessario per evitare impedimenti od ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed alla visibilità della segnaletica, sulle strade ed aree di uso pubblico, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di circolazione stradale;
 - d) abbattimento di esemplari arborei tutelati giustificabile con una precarietà delle loro condizioni statiche tale da lasciar presupporre un cedimento strutturale, dell'intero esemplare o della totalità della sua chioma, che comporti rischio potenziale di danni a persone o cose: la condizione di precarietà statica deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione a firma di tecnico specificamente abilitato, da allegarsi alla comunicazione scritta;
 - e) spalcatura selettiva, con modalità difformi da quanto previsto all'art. 4, su esemplari tutelati di conifere che, a causa dello sbilanciamento complessivo della chioma, si trovino nelle stesse condizioni statiche precarie di cui al punto precedente, e con gli stessi rischi: anche in questo caso tale condizione deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione a firma di tecnico specificamente abilitato, da allegarsi alla comunicazione scritta; il taglio va comunque effettuato ad una distanza dal fusto principale compresa tra 1 e 3 cm;
 - f) potature aventi modalità tecniche difformi da quelle descritte al precedente art. 4 che si rendano necessarie per l'eliminazione di potenziali situazioni di pericolo derivanti da precarietà di parti della chioma, e non della totalità di essa, dovuta ad eventi improvvisi e/o fortuiti;
 - g) abbattimenti, potature od interventi in area di pertinenza di esemplari arborei tutelati che risultino obbligatori ai fini dell'ottemperanza a sentenze esecutive o a normative di diritto pubblico, ivi comprese le prescrizioni in materia di servitù, fasce e zone di rispetto di impianti, reti tecnologiche e strutture di pertinenza a vie di comunicazione di uso pubblico; in questi casi alla comunicazione scritta occorre allegare copia del provvedimento normativo e/o della sentenza da cui deriva l'obbligatorietà dell'intervento comunicato; l'obbligatorietà di ottemperare alla normativa in materia di confini contenuta negli art. da 892 a 899 del Codice Civile deriva unicamente da apposita sentenza specificamente emessa dalla competente autorità giudiziaria; è comunque fatto salvo il divieto, di cui al successivo art. 9, di interventi nell'area di pertinenza di alberi di qualsiasi dimensione che manifestino precarie condizioni di stabilità;
 - h) conversione a regime di potatura "a testa di salice" su esemplare di gelso o salice in precedenza allevato in forma diversa.

NOTA 5

Art. 6 - Interventi effettuabili a fronte di specifica autorizzazione comunale

1. Sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 7, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 5, gli interventi che comportano il taglio, la distruzione, l'eliminazione, il danneggiamento, l'alterazione strutturale, nonché qualsiasi intervento atto a compromettere la vita, l'integrità e la funzione degli esemplari arborei tutelati, così come definiti all'art. 3, nonché degli esemplari facenti parte di filari di piantate destinati, anche in passato, a svolgere la funzione di tutori vivi della vite.
2. Ai fini del presente Regolamento i danneggiamenti e le alterazioni che compromettono la vita della pianta, chiunque ne sia il proprietario e qualunque sia la sua funzione, vengono considerati come abbattimenti.

NOTA 6

Art. 6 - Interventi effettuabili a fronte di specifica autorizzazione comunale

4. A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale, gli interventi di seguito elencati, se operati all'interno dell'area di pertinenza degli esemplari arborei tutelati esistenti, secondo le definizioni dell'art. 3, sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 7, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 5, comma 6:
 - pavimentazioni con manti impermeabili;
 - scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura;
 - ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i 20 cm, pur se risultante da più interventi successivi.

NOTA 7

Art. 8 - Sostituzioni di alberi abbattuti

1. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da esemplari di altezza non inferiore a mt. 2,00 e/o circonferenza del fusto, misurata a m. 1 dal colletto, di almeno cm 9.
 2. Le prescrizioni in merito alla collocazione della vegetazione sostitutiva, ai termini per la realizzazione del suo impianto, nonché al numero degli esemplari arborei che ne fanno parte, devono essere espresse nell'atto di autorizzazione all'intervento; di norma la collocazione degli esemplari sostitutivi sarà comunque da intendersi nell'area di pertinenza dell'esemplare abbattuto, e da effettuarsi entro 1 anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa.
- ...omissis
5. Tenuto conto della zona omogenea, così come prevista ed individuata dai vigenti strumenti urbanistici, in cui ricade l'intervento, gli esemplari sostitutivi devono comunque appartenere ad una delle specie ricomprese nell'ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE AMMESSE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, allegato al presente Regolamento; rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale circoscrivere, nell'autorizzazione all'intervento, l'elenco delle specie nel cui ambito va operata la scelta degli esemplari da porre a dimora per la sostituzione; tale ambito deve comunque essere espresso nell'atto di autorizzazione o in apposita documentazione ad esso allegata.
 6. E' altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale la rinuncia a prescrivere la sostituzione degli alberi abbattuti solo nei seguenti casi:
 - abbattimenti in aree a verde con eccessiva densità di alberature;
 - disponibilità di superficie o spazio aereo insufficiente o incompatibile con un normale sviluppo vegetativo e con buone condizioni fitosanitarie degli esemplari reimpiantati, o incompatibile con la conservazione dell'integrità e della funzionalità dei manufatti e delle reti tecnologiche circostanti, siano essi fuori terra o sotterranee;
 - altri casi debitamente documentati e motivati.

NOTA 8

Art. 12 - Norme a tutela del verde comunale

...omissis

8. Nei casi in cui non sia invece previsto, da normativa diversa dal presente Regolamento, che l'esercizio di specifiche attività o iniziative incidenti sul patrimonio verde di proprietà comunale sia sottoposto ad atti di assenso, si applicano le procedure di cui ai seguenti commi numerati dal 9. al 14.

9. Nei casi di cui al comma 8 del presente articolo, su domanda scritta ed opportunamente motivata, rivolta al Dirigente del Settore competente alla gestione del verde comunale, da parte di cittadini anche singoli, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può consentire, esclusivamente con specifico atto autorizzatorio motivato (denominato "Autorizzazione all'uso temporaneo di area verde comunale"), lo svolgimento temporaneo, su aree verdi di proprietà comunale, delle seguenti attività:

- a) Assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali, sportive e promozionali;
- b) L'installazione di attrezzature fisse o mobili;
- c) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- d) L'effettuazione di esercitazioni di soccorso e protezione civile;
- d) L'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle, l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- e) L'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- f) L'utilizzo di immagini delle aree a verde per scopi commerciali.

10. La domanda di autorizzazione all'uso temporaneo di area verde comunale, di cui al precedente comma 9., deve essere presentata o inviata all'Ufficio Protocollo del Comune, deve contenere le generalità del richiedente e deve descrivere, o essere corredata da apposita relazione riguardante i fini, i tempi, le precise localizzazioni e le modalità di svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto di essa; la domanda deve essere inoltre corredata da ogni documentazione, anche a richiesta dell'Amministrazione Comunale, che si rendesse necessaria per le opportune valutazioni riguardanti l'incidenza delle attività o iniziative oggetto di essa sull'integrità, il valore ed il decoro del patrimonio verde comunale.

ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE PRESCRITTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Parte 1. Specie, generi, famiglie ed ordini il cui impianto è vietato su tutto il territorio comunale, per esemplari di qualsiasi forma

Acer negundo	Acer "negundo" o "americano"
Ailanthus altissima	Ailanto
Amorpha fruticosa	Indaco bastardo
Arundinaria japonica	Falso bambù
Broussonetia papyrifera	Falso gelso
Robinia pseudoacacia	Acacia selvatica o Robinia

generi: Eucalyptus	Eucalipto
Platanus	Platano

famiglie: Agavacee
Araucariacee
Cycadacee

ordini: Gnetales

Gli esemplari appartenenti al genere *Phyllostachis* (**Bambù**) ed alla famiglia delle *Musaceae* possono venire impiegati esclusivamente e motivatamente nelle aree verdi aventi significato storico ed architettonico classificabili come "verde di pregio". Il loro impiego è da considerarsi vietato in tutto il restante territorio.

Parte 2. Specie ammesse, in via esclusiva, nelle zone omogenee identificate come A, C, E, F, G, dai vigenti strumenti urbanistici, e nelle aree urbanizzate ricomprese nel perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa. E' ammesso l'impiego delle sole forme tipiche, ed è da intendersi escluso quello delle varietà ornamentali.

- Esemplari a portamento arboreo -

Acer campestre	acero campestre	Populus nigra var. italica	pioppo cipressino
Acer monspessulanum	acero minore	Prunus armeniaca	albicocco
Acer opalus	acero opalo	Prunus avium	ciliegio selvatico
Alnus glutinosa	ontano nero	Prunus cerasifera	mirabolano
Carpinus betulus	carpino bianco	Prunus domestica	susino
Castanea sativa	castagno	Prunus persica	pesco
Celtis australis	bagolaro o spaccasassi	Punica granatum	melograno
Cupressus sempervirens	cipresso comune (esemplari di cui è certificata la resistenza al patogeno <i>Seiridium cardinale</i>)	Pyrus pyraeaster	perastro
Ficus carica	fico	Quercus cerris	cerro
Fraxinus angustifolia	frassino minore	Quercus ilex	leccio
Fraxinus ornus	orniello	Quercus petraea (sessiliflora)	rovere
Juglans regia	noce comune	Quercus pubescens	roverella
Laburnum anagyroides	maggiociondolo	Quercus robur (pedunculata)	farnia
Laurus nobilis	alloro	Salix alba	salice bianco
Malus sylvestris	melo selvatico	Salix fragilis	salice fragile
Mespilus germanica	nespolo	Sorbus domestica	sorbo domestico
Morus alba	gelso bianco	Sorbus torminalis	sorbo selvatico
Morus nigra	moro	Taxus baccata	tasso
Ostrya carpinifolia	carpino nero	Tilia cordata	tiglio selvatico
Populus alba	pioppo bianco (<i>esemplari non disseminanti</i>)	Tilia platyphyllos	tiglio nostrale
Populus nigra	pioppo nero (<i>esemplari non disseminanti</i>)	Tilia x vulgaris	tiglio ibrido
		Ulmus minor (campestris)	olmo campestre

- Esemplari a portamento arbustivo -

Amelanchier ovalis	pero corvino	Cistus ladanifer	cisto
Arbutus unedo	corbezzolo	Colutea arborescens	vescicaria
Berberis vulgaris	crespino	Cornus mas	corniolo
Buxus sempervirens	bosso	Cornus sanguinea	sanguinello
Calluna vulgaris	brugo	Coronilla emerus	èmero
Cistus salvifolius	cisto	Corylus avellana	nocciolo
		Cotinus coggyra	scòtano

Crataegus azarolus	azzeruolo	Rosa canina	rosa selvatica, rosa canina
Crataegus monogyna	biancospino	Rosa sempervirens	rosa di San Giovanni
Crataegus oxyacantha	biancospino	Rubus caesius	rovo
Cytisus sessilifolius	citiso	Rubus ulmifolius	mora
Erica scoparia	erica da scope	Salix cinerea	salice cenerino
Evonymus europaeus	berretta da prete, fusaggine	Salix eleagnos (S. incana)	salice lanoso, salice di ripa
Evonymus latifolius	berretta da prete, fusaggine	Salix purpurea	salice rosso
Frangula alnus	frangola	Salix triandra	salice da ceste
Genista spp.	ginestre	Salix viminalis	salice da vimini
Juniperus communis	ginepro comune	Sambucus spp.	sambuco
Ligustrum vulgare	ligustro	Spartium junceum	ginestra odorosa
Lonicera caprifolium	caprifoglio, madrevela	Staphylea pinnata	falso pistacchio
Lonicera xylosteum	madreselva pelosa	Syringa vulgaris	lilla
Phillyrea latifolia	fillirea	Viburnum lantana	lantana
Pistacia terebinthus	terebinto	Viburnum opulus	viburno palla di neve, pallon di maggio
Prunus mahaleb	ciliegio canino	Viburnum tinus	laurotino, lentaggine
Prunus spinosa	prugnolo	Vitis vinifera	vite
Pyracantha coccinea	agazzino	Zyziphus jujuba	giuggiolo
Rhamnus alaternus	alaterno		

Parte 3. Specie ammesse, in via esclusiva, nelle zone omogenee identificate come B e D dai vigenti strumenti urbanistici

Tutte le specie ammesse nell'elenco precedente, più le seguenti (sono da intendersi incluse anche le varietà ornamentali)

Acer platanoides	acero riccio	Laburnum alpinum	maggiociondolo alpino
Acer pseudoplatanus	acero di monte	Ligustrum lucidum	ligustro
Aesculus hippocastanum	ippocastano	Liquidambar styraciflua	liquidambar
Albizzia julibrissin	mimosa di Costantinopoli	Liriodendron tulipifera	albero dei tulipani
Alnus cordata	ontano napoletano	Maclura pomifera	
Alnus incana	ontano bianco	Magnolia grandiflora	magnolia
Betula pendula	betulla	Melia azedarach	lilla delle Indie
Carpinus orientalis	carpinella	Pawlonia imperialis	paulonia
Catalpa bignonioides	catalpa	Pyrus communis	pero
Ceratonia siliqua	carrubo	Pinus pinea	pino domestico
Cercidiphillum japonicum		Pinus sylvestris	pino silvestre
Cercis siliquastrum	albero di Giuda	Prunus amygdalus	mandorlo
Cydonia oblonga	cotogno	Prunus cerasus	ciliegio montano
Diospiros kaki	kaki	Prunus padus	pado, ciliegio a grappoli
Eleagnus angustifolia	olivagno	Pyrus communis	pero
Eriobotrya japonica	nespolo del Giappone	Quercus rubra (borealis)	quercia rossa
Fagus sylvatica	faggio	Salix caprea	salicone
Fraxinus excelsior	frassino maggiore	Sophora japonica	sofora
Ginkgo biloba	ginko (<i>esemplari di sesso maschile</i>)	Sorbus aria	sorbo montano
Gleditsia triacanthos	spino di Giuda	Sorbus aucuparia	sorbo degli uccellatori
Hippophae rhamnoides	olivello spinoso	Ulmus glabra	olmo montano
Ilex aquifolium	agrifoglio	Ulmus laevis	olmo ciliato
Juglans nigra	noce nero	Ulmus pumila	olmo siberiano
Kolreuteria paniculata			

Sono ammesse tutte le piante a portamento non arboreo, ad esclusione delle specie vietate di cui alla Parte 1. del presente elenco.